



Università G. d'Annunzio - Chieti-Pescara

Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

Sport Litigation Manager

Metodi e strumenti per rispettare le regole dell'ordinamento sportivo

Chieti, 29-30 gennaio 2024

Il sistema della giustizia sportiva e il Codice antidoping

Avv. Andrea Monti

Professore incaricato di elementi di diritto e legislazione sportiva
Corso di laurea in scienze motorie - Università di Chieti-Pescara



Agenda

- Ordinamento sportivo e ordinamento statale
- Cos'è la giustizia sportiva
- Perché esiste la giustizia sportiva
- Il limite della giurisdizione delle norme sportive
- Il sistema delle fonti
- Come è organizzata la giustizia sportiva
- Il Codice di giustizia sportiva del CONI
- Come funziona il procedimento di giustizia sportiva
- Le Norme sportive antidoping



Il concetto di ordinamento giuridico

- **Caratteristiche dell'ordinamento giuridico**
 - Regola i rapporti fra un gruppo di persone (consociati) che si riconoscono attorno a una serie di principi
 - Definisce le strutture che gestiscono e applicano i principi definiti dai consociati
 - E' dotato di potere sanzionatorio al quale i consociati si sottopongono
- **Esempi di ordinamento giuridico**
 - Fede religiosa
 - Appartenenza a un'associazione
 - Ordinamento sportivo
 - Ordinamento statale



Ordinamento statale e Ordinamento sportivo

- **Caratteristiche dell'Ordinamento statale**

- *E' superiorem non recognoscens*
- Ha il monopolio sull'uso della forza
- E' l'unico che può privare una persona della sua libertà

- **Caratteristiche dell'Ordinamento sportivo**

- Opera solo nell'ambito delle strutture che si riconoscono nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nelle sue articolazioni nazionali (per l'Italia, il CONI)
- E' autonomo (**ma non indipendente**) dall'Ordinamento statale
- E' - o dovrebbe - essere destinato ad operare solo nell'ambito di questioni non rilevanti per l'Ordinamento statale e sui "diritti disponibili"
- Ha un limitato potere coercitivo
- Le sanzioni possono arrivare alla radiazione,
- Non ha poteri che incidono direttamente sulla libertà personale,
- Tuttavia, quantomeno di fatto, incide su diritti fondamentali come quello della dignità dell'individuo



Il limite della giurisdizione delle norme sportive

- L'amministrazione della giustizia è un potere dello Stato ed è esercitata in via esclusiva dalla magistratura
- La giustizia sportiva è "giustizia privata" e come tale può riguardare solo diritti "disponibili" e situazioni irrilevanti per l'Ordinamento statale
- C'è, tuttavia, una "zona grigia" legata all'impatto economico e personale delle decisioni della giustizia sportiva



Ordinamento sportivo e sistema di giustizia

- Il sistema della giustizia sportiva è l'insieme di norme che regolano lo svolgimento delle attività federali
- La sottoposizione di atleti, tecnici, dirigenti alla giustizia sportiva è realizzata tramite il “vincolo di giustizia”
- Il “vincolo di giustizia” si impone tramite una specifica clausola che deve essere obbligatoriamente contenuta negli statuti delle ASD/SSD che chiedono l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI



L'ambito di applicazione della giustizia sportiva

- **Gestione delle questioni disciplinari**
- **Gestione delle controversie patrimoniali**
 - Le controversie relative al mondo professionistico
 - La discutibile (e comunque limitata) applicabilità al mondo dilettantistico
- **Sono esclusi dal vincolo di giustizia i fatti relativi a diritti non disponibili (come per esempio quelli rilevanti in materia penale)**



Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Gli organi interni alla ASD/SSD**
 - L'assemblea
 - il collegio dei probi viri

Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Giudice sportivo nazionale**

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

- **Corte sportiva di appello**

- Giudice di secondo grado delle decisioni del Giudice sportivo nazionale

Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Tribunale federale**
 - Giudica sui deferimenti presentati dalla Procura Federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi
- **Corte federale d'appello**
 - Corte di secondo grado delle decisioni del Tribunale federale
- **Commissione di garanzia federale**
 - Corte di ultima istanza
- **Procura federale**
 - Svolge le indagini, chiede l'archiviazione o formula il capo di incolpazione e sostiene l'accusa
 - Esercita in via esclusiva l'azione disciplinare
 - Richiede, tramite la Procura generale dello Sport, gli atti di fascicoli penali
 - Coopera con la Procura nazionale antidoping del CONI

Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Collegio di garanzia dello Sport**

- Organo di giustizia di ultima istanza
- Tutte le decisioni emesse dalle corti federali che non sono impugnabili davanti ad altra corte
- Decide su questioni di particolare rilevanza
- Può essere adita solo dopo avere esaurito tutti i rimedi interni messi a disposizione dalla federazione di appartenenza
- Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- **NON HA COMPETENZA** su controversie punite con sanzioni inferiori a diecimila Euro o squalifiche di durata inferiore a 90 giorni continuativi, sui casi di doping

- **Procura generale dello Sport**

- Esercita un potere di impulso nei confronti della procura federale
- È titolare di un potere di avocazione in caso di inerzia del procuratore federale
- Coordina le indagini sullo stesso fatto dei procuratori di più federazioni
- Richiede gli atti penali alla Procura della Repubblica

Le fonti della giustizia sportiva

- **Codice di giustizia sportiva del CONI**
 - Regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate
 - Regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni
 - Fa salva la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
- **Regolamento federale di giustizia sportiva**
 - Individua gli illeciti relativi alle singole discipline
 - Definisce le procedure per le indagini e la celebrazione del processo
- **Norme e regolamenti tecnici relativi allo svolgimento delle attività federali**
 - Individuano le regole di comportamento, anche tecnico, che devono essere rispettate dagli atleti, dai tecnici e dai dirigenti
 - Costituiscono l'elemento sulla base del quale sono assunte le decisioni del giudice sportivo

Principi di giustizia sportiva

- **Art. 2 CGS *I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.***
 - La giustizia sportiva tutela il regolare svolgimento delle attività federali e delle gare, non la persona in quanto tale?
 - Il cardine attorno al quale ruota il sistema è l'obbligo di lealtà sportiva
- **A livello federale, questo si traduce nel fatto che**
 - I tesserati possono esercitare solo i “diritti” riconosciuti dall'ordinamento federale
 - l'onere della prova, in alcuni casi, è invertito e spetta all'incolpato dimostrare la propria innocenza
 - **Il caso UITS**
 - Le sezioni TSN sono oggettivamente responsabili dell'operato dei dirigenti, degli iscritti e di chi li rappresenta
 - Gli iscritti rispondono oggettivamente del comportamento degli accompagnatori e dei sostenitori
 - Gli iscritti sono colpevoli fino a prova contraria dei fatti commessi da terzi a loro vantaggio
- **Le sanzioni sono esecutive già in primo grado**

Le violazioni

- **Le violazioni sono stabilite dalle singole federazioni.**
 - *Illecito disciplinare*
 - Mancata e ingiustificata cooperazione con gli organi di giustizia (FIPAV- FIDAL)
 - Omessa denuncia di illecito sportivo (FIDAL)
 - *Illecito sportivo*
 - Omesso impedimento di comportamenti diretti ad alterare il risultato di una gara o guadagnare un ingiusto vantaggio in classifica (FIJLKAM- FIR)
 - *Frode sportiva*
 - Violazione di norme sul tesseramento di atleti (età, cittadinanza, condizione personale), violazione norme antidoping, alterazione risultati della competizione (FIJLKAM)



La regolamentazione del doping



- **Codice sportivo antidoping WADA**
- **Norme sportive antidoping CONI (praticamente identiche)**

Il doping sportivo

- **Art. 1 NSA: verificarsi di una o più violazioni delle NSA di cui ai successivi articoli 2 e 3**
 - Il doping non è definito nella sua parte strettamente medica, ma è un concetto più ampio (e confuso). E' doping, infatti:
 - La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta
 - Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta
 - Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici
 - Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli
 - Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping
 - Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti
 - Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti
 - Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione
 - Complicità
 - Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla SVD di cui alla legge 376/2000
 - La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.
 - La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 del CSA



Gli organi della giustizia antidoping

- **Tribunale Nazionale Antidoping**
- **Procura nazionale antidoping**



Il doping nel codice penale

- **Art. 586 bis Codice penale**

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
- La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
- La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
 - a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
 - b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
 - c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
- Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
- Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
- Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
- Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468

- **Il doping ricreativo e in sport non-CONI**

- Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico - Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 maggio 2020 n. 16437
- Il problema della definizione di "attività sportiva"
- L'applicabilità della norma alle discipline non CONI

- **La rilevanza dell'elemento psicologico**

- Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche. •Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 luglio 2018 n. 30889